

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3101

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GABURRO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 2004

—————

Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (che corrisponde all'articolo 28-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo introdotto dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, e successivamente modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124) ha previsto che il conferimento delle funzioni dirigenziali nella scuola avvenga mediante corso concorso, richiedendo come requisiti per la partecipazione il possesso del diploma di laurea e l'immissione in ruolo con anzianità di servizio di almeno sette anni e riservando il 50 per cento dei posti a coloro che hanno effettivamente ricoperto le funzioni di preside incaricato per almeno tre anni. La copertura del restante 50 per cento dei posti viene riservata alla indizione di un corso concorso ordinario. In attuazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore generale competente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha indetto un corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, escludendo così dal corso di formazione tutti i presidi che alla data del bando di concorso hanno svolto l'incarico di presidenza presso le istituzioni scolastiche da uno a poco meno di tre anni e tutti i collaboratori del dirigente scolastico che hanno svolto funzioni vicarie. I presidi non triennalisti e collaboratori vicari si sono così visti sia esclusi dal primo corso concorso, avendo i requisiti per partecipare soltanto al corso ordinario (peraltro non ancora bandito)

aperto, infatti a tutto il personale docente, presidi, collaboratori vicari e non, sia sviliti nel proprio incarico di svolgere funzioni uguali a quelle dei presidi triennalisti che, al contrario, hanno avuto l'opportunità di partecipare al corso concorso riservato.

Si consideri, inoltre, che nel momento in cui avrà termine la procedura concorsuale, come stabilisce l'articolo 29, al comma 5, ultimo periodo, dall'anno successivo all'approvazione della graduatoria non saranno più conferiti gli incarichi di presidenza. Si realizza in tal modo una grossa perdita di risorse umane, in palese contraddizione con quanto lo stesso decreto legislativo n. 165 del 2001 dichiara all'articolo 1, comma 1, prevedendo alla lettera a) di volere accrescere l'efficienza e l'efficacia delle amministrazioni e alla lettera c) di voler realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane.

Si tenga presente che i presidi incaricati e i collaboratori vicari hanno acquisito capacità e competenze gestionali, avendo diretto istituzioni scolastiche e avendo assicurato all'utenza un servizio pubblico nelle scuole, al pari dei dirigenti scolastici a tempo indeterminato o dei presidi incaricati triennalisti.

Se si guarda ai risultati conseguiti dai non triennalisti al colloquio selettivo, ammessi allo stesso in ottemperanza alle ordinanze del tribunale amministrativo regionale del Lazio con cui tutti i presidi d'Italia non triennalisti e i collaboratori vicari sono stati ammessi al suddetto colloquio selettivo, questi ultimi hanno ottenuto votazioni anche migliori dei presidi triennalisti, dimostrando così di possedere un patrimonio di preparazione e di formazione professionali che non è da meno di quello dei colleghi triennalisti, anche perchè in possesso di svariati titoli culturali.

In molte regioni, inoltre, la disponibilità dei posti per l'incarico di dirigente scolastico è superiore a quella dei presidi triennalisti che hanno superato il colloquio; infatti, in tutta Italia vi è un esubero di posti, in quanto dei 1.500 messi a concorso, solo poco più di 1.200 sono coperti dai presidi incaricati triennalisti, mentre circa 300 posti rimarrebbero liberi qualora non fossero assegnati ai presidi incaricati e collaboratori vicari che oltre ad aver superato la prova di ammissione svolgono attualmente tutte funzioni superiori in quanto per la maggior parte hanno ricevuto incarichi di presidenza.

Tenendo in debito conto che la dotazione organica dei dirigenti scolastici è tale da far ritenere che attualmente le presidenze libere e date ad incarico sono più di 3.000, destinate a salire per il numero elevato dei dirigenti scolastici prossimi alla pensione e che il concorso ordinario per ricoprire altre 1.500 presidenze non è stato ancora bandito e comunque occorreranno circa due anni per espletare tutte le corrispondenti fasi, tutta la scuola italiana riceverebbe un sicuro nocumento dal perdurare di questa situazione di vuoti di organico, in considerazione del fatto che, peraltro, si sta dando inizio alla riforma della scuola italiana per dar corso alla quale sono necessari dirigenti scolastici, preparati, motivati, ma anche stabili e non precari.

I presidi incaricati e docenti collaboratori vicari che hanno superato la prova di ammissione al concorso e che hanno frequentato il corso di formazione con grande impegno e traendone un enorme profitto vista la serietà e il tenore della piattaforma formativa, costituirebbero, pertanto, una prima quanto urgente risposta alle carenze sopra esposte, non comportando alcun aggravio di spesa per gli stanziamenti di bilancio previsti per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in quanto rientranti nel concorso in oggetto la cui copertura finanziaria è già stata prevista.

Inoltre, l'amministrazione scolastica che ha provveduto a far partecipare i predetti

presidi incaricati non triennalisti e collaboratori vicari al corso di formazione, non vedrebbe disperso l'impegno finanziario che ha dovuto sostenere facendo partecipare i presidi incaricati non triennalisti e i collaboratori vicari al corso di formazione.

Altra questione di primaria importanza riguarda la problematica di quei candidati che hanno partecipato al concorso riservato per dirigenti scolastici e che, pur avendo superato l'esame selettivo di ammissione al corso di formazione, non sono stati ammessi alla frequenza degli stessi per insufficienza dei posti messi a concorso in talune singole regioni, ma disponibili in eccedenza in altre regioni. Per effetto di questo meccanismo concorsuale, a tali candidati, pur in presenza di posti disponibili in altre regioni, non è stata data la possibilità di frequentare il corso di formazione e quindi di poter partecipare alla assegnazione dei posti disponibili in altre regioni. Ciò ha determinato una situazione, oltre che iniqua, paradossale in quanto, nonostante la presenza di candidati che hanno superato l'esame di ammissione, e dunque idonei alle funzioni di dirigenti scolastici, non verranno coperti, dall'Amministrazione, tutti i 1.500 posti messi a concorso, parzialmente vanificando, in tal modo, l'obiettivo della stessa procedura concorsuale.

Sulla base di quanto esposto, il presente disegno di legge interviene a sanare il quadro attuale che rischia di compromettere il principio di efficacia e di efficienza dell'amministrazione.

L'articolo 1 modifica il comma 3 dell'articolo 29 in esame e prevede non solo che vengano ammessi al primo corso di formazione i presidi incaricati non triennalisti e i collaboratori vicari che abbiano superato un apposito colloquio e che abbiano frequentato il corso di formazione, ma anche l'istituzione di due tipi di graduatorie, la A e la B, destinandole rispettivamente ai presidi incaricati triennalisti e ai presidi incaricati non triennalisti e ai collaboratori vicari. A conclusione

dell'esame finale i presidi incaricati non triennialisti e i collaboratori vicari verranno inseriti nella graduatoria B, a seconda del punteggio ottenuto e, per la copertura dei posti, si attingerà ad essa solo ad esaurimento della graduatoria A. In tal modo verrà garantito il rispetto dell'anzianità dei presidi incaricati triennialisti, ma contemporaneamente si assicurerà la migliore utilizzazione delle risorse umane preparate e formate attraverso il corso concorso.

La posizione dei presidi triennialisti non viene assolutamente compromessa dal momento che le due graduatorie rimarranno distinte e alla graduatoria B si attingerà solo per ricoprire i posti di dirigente scolastico risultati liberi dopo le operazioni di assegnazione della sede ai presidi incaricati triennialisti, vincitori di concorso.

L'articolo 2 prevede la possibilità per i candidati ammessi al corso concorso per di-

rigenti scolastici e non ammessi alla frequenza degli stessi corsi di formazione per insufficienza dei posti messi a concorso in talune singole regioni, di essere ammesso alla frequenza delle attività formative previste da un apposito corso-concorso da indire con analogo decreto dirigenziale e comunque nel limite del numero complessivo dei posti messi a concorso.

L'articolo 3, invece, modifica l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 29, in cui si prevede la cessazione dell'assegnazione degli incarichi di presidenza alla data di approvazione della prima graduatoria. Eliminando questo divieto e affermando che gli incarichi di presidenza non sono soppressi fino a copertura dei posti vacanti, si vuole evitare che risorse umane formate e disponibili vengano disperse a fronte di posti che rimarrebbero comunque liberi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«3. Il corso concorso si articola in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti messi a concorso ai sensi del comma 2 rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del dieci per cento. Il primo corso concorso, bandito per il 50 per cento dei posti determinati ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui all'articolo 25, è riservato a coloro che hanno ricoperto effettivamente le funzioni di preside incaricato o di collaboratore vicario previo superamento di un esame di ammissione agli stessi riservato. Al primo corso concorso partecipano i presidi incaricati e i collaboratori vicari che hanno superato un apposito colloquio. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato. A conclusione dell'esame finale sono istituite due graduatorie in cui sono inseriti, a seconda del punteggio ottenuto, i presidi incaricati per almeno un triennio che alla data del 30 aprile 2004 hanno supe-

rato tutte le prove concorsuali e i presidi incaricati non triennialisti e i collaboratori vicari che alla medesima data del 30 aprile 2004 hanno superato tutte le prove concorsuali. Per la copertura dei posti per cui il primo corso concorso è stato bandito si attinge dalla graduatoria A dei presidi triennialisti fino ad esaurimento della graduatoria medesima; per i posti vacanti si attinge alla graduatoria B dei presidi non triennialisti e dei collaboratori vicari. La medesima graduatoria B è utilizzata negli anni scolastici successivi come graduatoria permanente fino ad esaurimento della stessa, lasciando il 50 per cento dei posti che si renderanno annualmente disponibili ai vincitori del corso concorso ordinario».

Art. 2.

1. Ai fini della copertura di tutti i posti del corso concorso per dirigente scolastico indetto con decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - IV Serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002, il personale in possesso del requisito di servizio di cui all'articolo 29, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, che ha superato l'esame di ammissione ivi previsto per l'ammissione al corso di formazione, e che non ha potuto accedere al corso stesso per l'indisponibilità dei posti messi a concorso nei singoli ambiti regionali, è ammesso alla frequenza delle attività formative previste da un apposito corso concorso da indire con analogo decreto dirigenziale.

2. L'ammissione alla frequenza delle attività formative di cui al comma 1 è consentita nel limite del numero complessivo dei posti messi a concorso con il citato decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002, sulla base del punteggio conseguito nell'esame di ammissione già superato. Il medesimo decreto dirigenziale da emanare ai sensi del comma

1 determina i posti da mettere a concorso a livello regionale ed individua l'ufficio o gli uffici scolastici regionali incaricati di espletare la procedura concorsuale.

Art. 3.

1. Al comma 5 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli incarichi di presidenza non sono soppressi fino alla copertura dei relativi posti vacanti».

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

